

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Armando Boneff
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 9 agosto 2010 n. 164.10

Vu' cumprà? Può darsi, purché i venditori ambulanti siano in regola

Signor deputato,

prendendo lo spunto dall'incontro con due venditori ambulanti di colore presso un esercizio pubblico della Leventina, con la sua interrogazione ci pone alcuni quesiti relativi alla legalità di questa attività. Ad essi rispondiamo nel modo che segue.

1. È al corrente il Governo della presenza di "vu' cumprà" sul nostro territorio?

Il Consiglio di Stato è al corrente della presenza di venditori ambulanti, ma ritiene di poter relativizzare questo fenomeno. Il numero esiguo e la presenza temporanea di questi stranieri consentono di circoscrivere la problematicità della situazione.

2. È consentito a cittadini stranieri extracomunitari (non cittadini UE) l'esercizio della professione di venditore ambulante sul nostro territorio?

La materia è disciplinata dalla Legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (LCAmb - RS 943.1).

L'esercizio del commercio ambulante necessita di preventiva autorizzazione che, una volta rilasciata dal Cantone competente (art. 7 LCAmb), ha validità per la durata di 12 mesi consecutivi per cittadini stranieri su tutto il territorio svizzero (art. 9 LCAmb).

Per quanto attiene ai cittadini stranieri occorre inoltre tenere presente che il rilascio dell'autorizzazione sarà loro concesso solo nella misura in cui la legislazione in materia di stranieri sia ossequiata (art. 6 cpv. 2 LCAmb); alludiamo agli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e alla Legge federale sugli stranieri (LStr - RS 142.20).

La prima risulta applicabile a cittadini provenienti da Stati firmatari i riferiti accordi (cittadini comunitari), la seconda a cittadini provenienti da Stati estranei agli ALCP (cittadini di Stati terzi o extracomunitari).

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, l'Ordinanza di applicazione alla LStr (OASA - RS 142.01), vieta l'esercizio del commercio ambulante se sprovvisti del permesso di soggiorno (art. 14 cpv. 3 lett. d OASA). Lo svolgimento di questa attività senza il conclamato permesso deve reputarsi illecita e si configura nel reato penale di attività lucrativa senza autorizzazione passibile della detenzione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr).

Il nostro Cantone, tenuto conto di queste condizioni, non rilascia licenze di commercio ambulante a cittadini extracomunitari.

3. Sono stati rilasciati permessi a cittadini UE per l'esercizio della professione di venditore ambulante sul nostro territorio?

4. Se sì (punti 2 o 3):

- quanti?
- a quali condizioni (luoghi preposti alla vendita, tasse e imposte esigite)?
- viene controllata la provenienza della merce venduta?
- se la merce è d'importazione, è sottoposta a tasse doganali?

La licenza per ambulanti è rilasciata dall'Ufficio dei permessi alle persone che presentano un documento d'identità valido e l'estratto del casellario giudiziale.

I cittadini provenienti da Paesi comunitari devono inoltre produrre l'attestato di notifica per attività lavorativa valido 90 giorni / 3 mesi per anno civile.

Nel 2009 sono state rilasciate 50 licenze a cittadini non residenti in Svizzera (47 nel 2010) e 22 a cittadini residenti in Svizzera (9 nel 2010).

L'attività può essere svolta nei luoghi pubblici o privati. Se l'attività viene svolta da persone che risiedono all'estero, non è data la possibilità di percepire eventuali imposte.

Chi invece risiede nel Cantone è tenuto a dichiarare il suo reddito.

Di regola la merce non viene controllata sistematicamente e la Polizia cantonale non incassa tasse doganali. Ai valichi di frontiera incustoditi vi sono i relativi formulari e le buca lettere per lo sdoganamento della merce.

5. Quali sono le disposizioni vigenti per controllare i venditori ambulanti ed eventualmente bloccare (e sanzionare) gli abusivi che esercitano sul nostro territorio?

L'esercizio dell'attività di commercio ambulante senza l'autorizzazione si configura come contravvenzione passibile della multa (art. 14 lett. f LCamb). Per l'infrazione della multa è competente l'Ufficio dei permessi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (RL 11.1.2.2.1).

6. Sono già stati individuati degli abusivi? Se sì, quanti casi e quali provvedimenti sono stati presi?

Alla Polizia cantonale non sono mai pervenute delle richieste mirate d'intervento. Nel 2009 l'Ufficio dei permessi ha emesso 5 contravvenzioni mentre quest'anno sono state 13.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione della popolazione, Residenza